

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 741-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1977
(V. Stampato n. 992)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 giugno 1977*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione mira alla tutela del diritto di autore e dei diritti degli organismi di radio e telediffusione stabilendo l'obbligo degli Stati aderenti di impedire la cosiddetta « pirateria dei segnali ». Gli Stati che aderiranno alla Convenzione, cioè, si impegnano di adottare tutte le misure (amministrative, civili e anche penali) consentite dalle leggi nazionali per « porre ostacolo » alla « cattura » (nel rispettivo territorio), da parte di stazioni-pirata di segnali portatori di programmi radiotelevisivi destinati a satelliti per la trasmissione da parte di altre stazioni legittimamente distributrici.

Si tratta di una protezione indiretta del diritto di autore, operante non nel campo del diritto internazionale privato, ma nel diritto internazionale pubblico. Resta ferma la protezione diretta del diritto di autore « contenuto » nel messaggio tele e radiotrasmesso, sulla base delle norme vigenti di diritto interno e internazionale.

La Convenzione non si applica nè alla distribuzione dei segnali « derivati » (cioè ottenuti modificando le caratteristiche tecniche del segnale emesso, sia che vi siano stati o meno uno o più fissaggi intermediari; articolo 1, comma quinto, della Convenzione) provenienti da altri segnali già distribuiti, nè ai segnali emessi dalla stazione trasmittente originaria destinati alla diretta ricezione da parte del pubblico.

Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, il Governo viene delegato a emanare (previa consultazione della consueta commissione composta di senatori e deputati) appositi decreti aventi valore di legge, secondo i principi direttivi contenuti nell'articolo 1 della Convenzione; termine di esercizio della delega: un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, che la Commissione affari esteri propone, unanime, all'approvazione del Senato.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

12 luglio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

BRANCA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa.